

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2122

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, SARACCO, SCIVOLETTO,
PIATTI, PREDA e DE GUIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1997

Testo unico delle leggi nel settore dell’agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di dare una risposta al problema del disordine normativo. Negli ultimi decenni, a diversi livelli, la questione è stata più volte riproposta. Per citare i momenti più significativi della riflessione che ha riguardato questo tema, occorre ricordare il «rapporto Giannini» del 1979, la «relazione Barettoni-Arleri» del 1981, fino alle proposte contenute nella relazione della «Commissione Bozzi» per le riforme istituzionali del 1985.

Nonostante i poteri conferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia, con l'attuazione delle norme della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della stessa

Presidenza, è ricorrente la denuncia della giungla legislativa e dei corollari che l'accompagnano e che si denominano mancanza di trasparenza, incertezza del diritto.

Con questo disegno di legge, si intende fornire un contributo alla risoluzione di questo problema. Secondo i proponenti ci sono le condizioni perchè si proceda ad una semplificazione normativa nei vari settori, mediante la delega al Governo all'emanazione di vari testi unici.

Questo disegno di legge, che è diretto al riordino delle leggi e degli atti normativi in materia di agricoltura, vuole quindi rappresentare un punto di partenza verso una più generale trasformazione del nostro caotico sistema normativo in un sistema più trasparente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più testi unici delle leggi ed atti normativi che disciplinano il settore dell'agricoltura, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni e abrogazioni di norme.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del testo o dei testi unici di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

